

(N. 419)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori pubblici

(TUPINI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

NELLA SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

Proroga del termine per le occupazioni temporanee  
dei terreni adibiti per i cimiteri di guerra alleati in Italia.

ONOREVOLI SENATORI. — Con i decreti legislativi 5 luglio 1945 n. 429 e 20 ottobre 1947, n. 1354, il Ministero dei lavori pubblici fu autorizzato a provvedere alla sistemazione e manutenzione dei cimiteri di guerra alleati nonché al pagamento delle indennità di occupazione dei terreni all'uopo occorrenti requisiti dalle Autorità militari alleate.

Successivamente, in seguito alla derequisizione dei beni occupati, per evitare soluzioni di continuità nei lavori e dar tempo agli Uffici

del Genio civile di raccogliere tutti gli elementi e i dati necessari per il perfezionamento della procedura di espropriazione, furono date disposizioni ai prefetti perchè emanassero i decreti di occupazione temporanea dei terreni predetti, a norma dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. Tali decreti furono emanati dai competenti prefetti tutti con effetto dal 1° maggio 1947 sicchè, col 30 aprile u. s., è venuto a scadere il biennio durante il

quale ai sensi dell'articolo 73 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, poteva essere protratta l'occupazione temporanea.

Entro detto termine improrogabile, pertanto, si sarebbe dovuto procedere all'espropriazione definitiva dei terreni di che trattasi, per non dover iniziare una nuova procedura, permanendo le ragioni di pubblica utilità che giustificano le occupazioni.

Senonchè, a causa delle difficoltà incontrate per avere dalle Autorità alleate gli elementi necessari per la definitiva determinazione della estensione delle aree da destinare per gli scopi di cui innanzi, non è stato possibile espletare entro detto termine le pratiche di espropriazione.

Si rende quindi necessario, in deroga alla menzionata disposizione legislativa, autorizzare i prefetti - su richiesta del Ministero dei lavori pubblici - a prorogare per un altro biennio le occupazioni temporanee dei terreni suddetti. A ciò provvede l'unito disegno di legge.

La proroga proposta consentirà di perfezionare le operazioni di esproprio, senza di che i privati potrebbero pretendere la restituzione dei beni ed il riconoscimento dei danni e si determinerebbero complicazioni sgradevoli, nei confronti delle Autorità alleate.

Per le suesposte ragioni il provvedimento è urgentissimo.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

I prefetti, su richiesta del Ministero dei lavori pubblici, sono autorizzati a prorogare per un altro biennio la durata delle occupazioni temporanee dei terreni adibiti per l'impianto, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429, dei cimiteri di guerra per i militari delle Forze armate delle Nazioni unite, caduti in territorio italiano durante la seconda guerra mondiale, quando all'espropriazione dei terreni stessi non sia possibile addivenire nel termine di cui all'articolo 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.